

RIPRISTINATE LE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IGIENICA DEGLI ALIMENTI - DECRETO LEGGE 42/2021

Il Decreto-Legge n. 42 del **22/03/2021**, in vigore dal **02/03/2021**, intervenendo sull'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 27 del **02/02/2021**, ha ripristinato le sanzioni in materia di disciplina igienica per la produzione e la vendita di alimenti contenute nelle disposizioni, di seguito indicate, oggetto di iniziale abrogazione ad opera del predetto Decreto legislativo:

- Legge 283/1962, con riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis, 13, 17, 18, 19 e 22;
- Legge 441/1963, con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- Legge 283/192, con riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis, 13, 17, 18, 19 e 22.

Consulta il testo della norma ([link](#)).

REGOLAMENTO REGIONALE 4/2021 - AGRICOLTURA SOCIALE ED ADEMPIMENTI PRESSO IL SUAP -

Con Regolamento regionale n. 4 del **09/04/2021** sono entrate in vigore le disposizioni attuative della Legge regionale n. **35/2017** in materia di agricoltura sociale.

Per agricoltura sociale si intende un complesso di attività volte a favorire l'aggregazione, in forma continuativa e qualificante, tra l'attività propria degli imprenditori agricoli e l'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi promossi dall'Impresa agricola, anche in sinergia con Enti del Terzo Settore.

Tali iniziative sono finalizzate a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo di fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Le Imprese agricole che svolgono questa peculiare tipologia di attività assumono la denominazione di **Fattorie sociali**.

Nel rimandare per gli approfondimenti al testo completo del provvedimento, se ne riassumono i punti principali:

- Le Fattorie sociali sono tenute all'iscrizione in apposito Registro regionale, previa istanza da presentare alla competente struttura di Regione Lombardia o, limitatamente al territorio provinciale di Sondrio, alla Provincia di riferimento. La competenza della Regione o della Provincia di Sondrio è individuata sulla base del luogo effettivo in cui si intendono avviare le attività di Fattoria sociale.
- L'iscrizione nel Registro regionale delle Fattorie sociali è annotata anche nel fascicolo elettronico dell'Azienda agricola, gestito tramite l'applicativo regionale SISCO.
- L'Impresa titolare della Fattoria sociale, dopo aver ottenuto l'iscrizione nel predetto Registro, è tenuta a presentare apposita Scia al Suap competente per territorio, al fine di legittimare l'avvio dell'attività. Il Suap deve trasmettere la Scia alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio, sulla base del luogo di insediamento della Fattoria Sociale.
- L'Impresa è altresì tenuta a notificare il Suap in caso di eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisandone la motivazione e la durata.
- Le Fattorie sociali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale, sono assoggettate ad obblighi formativi periodici su base annuale ed all'esposizione di apposito contrassegno approvato dalla Regione.

- I locali utilizzati per l'attività di fattoria sociale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro ed igienico-sanitario, nonché in tema di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, anche con opere provvisoriale.

Testo del Regolamento ([link](#)).

NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE

Con Decreto del Ministero dell'Interno del **29/03/2021** sono state approvate le nuove regole tecniche di **prevenzione incendi** per le seguenti tipologie di strutture sanitarie:

- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con numero di posti letto maggiore di 25;
- Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².

Il Decreto entrerà in vigore il **10 maggio 2021**.

INFORMAZIONI UTILI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA IN EUROPA - I SERVIZI DEL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO -

All'interno del portale Impresainungiorno è disponibile un'apposita sezione, attraverso la quale le imprese italiane che intendono stabilirsi all'interno di altri stati membri UE possono attingere alle relative informazioni.

Nella medesima sezione sono inoltre presenti le informazioni utili alle imprese di altri stati membri UE che intendano operare in Italia.

In quest'ultimo caso è delineato il ruolo del punto unico di contatto nazionale del portale e quello locale del Suap.

La sezione, inoltre, reca il collegamento diretto al portale Your Europe, attraverso il quale i cittadini e le imprese possono ottenere informazioni utili da parte delle autorità pubbliche degli stati membri UE.

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DIFFERITO AL 31/07/2021 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI VALORI 2020 TRAMITE APPLICATIVO AIDA

La Deliberazione della Giunta Regionale n. **XI/4573** del **19/04/2021** ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale gli stabilimenti titolari di **Autorizzazione Integrata Ambientale** dovranno comunicare, tramite applicativo regionale AIDA, i dati relativi agli **autocontrolli** delle proprie emissioni effettuati durante l'anno **2020**.

NUOVO SERVIZIO VI.VI.FIR - AUTOVIDIMAZIONE VIRTUALE FORMULARIO RIFIUTI -

Il sistema camerale mette a disposizione delle Imprese interessate il servizio gratuito **VI.VI.FIR**, che consente di produrre ed vidimare, con modalità autonome, i propri formulari relativi all'identificazione dei rifiuti.

Per informazioni di dettaglio e per accedere al servizio, cliccare su questo [link](#).

I SERVIZI DIGITALI MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA CAMERALE

Al seguente [link](#) del sito Web di Infocamere è disponibile una panoramica complessiva dei **servizi digitali** messi a disposizione dal sistema camerale, unitamente ad una pillola video riassuntiva.

ALLEGAZIONE OBBLIGATORIA DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Dal 26/04/2021 è stata implementata una funzione che rende obbligatorio allegare il titolo di soggiorno, qualora nell'Impresa siano presenti soggetti stranieri.

L'inclusione del predetto titolo tra i documenti obbligatori scaturisce qualora il compilatore selezioni una voce specifica all'interno delle scelte eventuali, intitolata: *"E' cittadino extracomunitario il titolare, legale rappresentante, uno dei soci o amministratori"* (vd. screenshot sottostante):

In base al Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. **3959** del **22/03/2021**, le Imprese sociali, tra le quali ricadono le cooperative sociali, non possono beneficiare del regime di cosiddetta "indifferenziazione urbanistica" prevista dall'articolo 71 del Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. 117/2017.

In base a tale principio di favore, le realtà appartenenti al Terzo settore realtà possono svolgere qualsiasi tipologia di attività, purché strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, indipendentemente dalla destinazione d'uso impresa all'immobile utilizzato.

La nota ministeriale è incentrata sulla precipua natura delle Imprese sociali, le quali si caratterizzano per l'esercizio in via stabile e prevalente di un'attività lucrativa a carattere imprenditoriale, quantunque d'interesse generale, che la norma di settore applicabile a tali specifiche realtà (D. lgs. 112/2017) non consente di riservare ai soli soci aderenti.

Testo del parere ([link](#)).

Sul punto si segnala la Sentenza del Tar Emilia Romagna n. **207** del **23/02/2021**, non appellata, che nel tracciare la differenza tra l'ambito delle discipline bionaturali e quello delle attività di estetica sancisce che le prime sono da intendersi completamente liberalizzate e, pertanto, non assoggettate, quanto al titolo di legittimazione, alla presentazione della Scia di cui all'art. 19 della Legge 241/1990.

Testo della Sentenza ([link](#)).

Avvertenza: con riguardo alla specifica normativa lombarda, contenuta nell'art. 4-bis della Legge regionale 3/2012, si ricorda che è comunque necessaria apposita Scia al Suap nel caso in cui l'attività svolta sia riconducibile alla tipologia del centro massaggi di esclusivo benessere, dotato di postazione di massaggio senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non rivestano alcuna finalità estetica.

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. **6895** dell'**11/03/2021** ha ribadito la disapplicazione, anche da parte del Giudice ordinario, di Regolamenti comunali che continuano a prevedere limiti orari di

apertura nei riguardi degli esercizi commerciali al dettaglio o per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La Pronuncia è fondata sulla permanenza in vigore di disposizioni statali adottate nel 2011 (cd. Decreto Salva Italia), puntualmente richiamate nell'Ordinanza medesima, ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Queste ultime, pertanto, si pongono su di un piano di prevalenza rispetto a disposizioni legislative regionali, o regolamentari dei Comuni, deponenti in senso contrario.

E' altresì richiamata dalla Cassazione la giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale sul punto specifico.

Resta impregiudicata la facoltà, da parte dei Comuni, di adottare Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che limitino l'orario di apertura delle attività interessate, a condizione che le stesse abbiano carattere di temporaneità e siano adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da tutelare.

Ne consegue che il carattere eccezionale e temporaneo di tali strumenti di intervento non può tradursi in Regolamenti comunali, stante la vigenza temporale indeterminata di questi ultimi.

Testo dell'Ordinanza ([link](#)).

Si fornisce di seguito una panoramica idonea a ricostruire possibili scenari interpretativi, rispetto ai quali i Comuni potranno effettuare le proprie valutazioni.

A livello di pronunce giurisprudenziali, si segnala il Parere dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. **2065/2018**, [qui allegato](#), in base al quale è da considerarsi legittima un'Ordinanza Sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL, che consenta pertanto, anche in via ordinaria, la liberalizzazione degli orari di apertura delle attività di acconciatura ed estetica, salvo diversa indicazione della normativa statale o regionale.

Tenuto conto del fatto che il Consiglio di Stato fa comunque salve eventuali normative di settore statali o regionali, si ritiene opportuno significare, per completezza, che la disciplina regionale in materia prevede invece che il Comune, nella predisposizione del proprio Regolamento locale per le attività in parola, debba fissare anche gli orari di apertura delle medesime.

Tale principio è sancito dall'art. 12 comma 2 lettera e) del Regolamento regionale 6/2011 per gli acconciatori, nonché dall'art. 11 comma 1 lettera e) del Regolamento regionale 5/2016 per gli estetisti.

I Regolamenti sopra citati, peraltro, non fissano parametri di sorta a cui il Comune deve attenersi nella determinazione delle relative fasce orarie.